

OGGETTO: Determina a contrarre per lo “*affidamento del servizio di manutenzione ordinaria biennale dei Sistemi di controllo accessi installati presso la sede di Monte Porzio Catone dell’Osservatorio Astronomico di Roma e l’SSDC presso l’Agenzia Spaziale Italiana*” da affidare mediante trattativa diretta sul “MEPA” ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs 36/2023 - Impegno di spesa.

IL DIRETTORE DELL’ INAF – OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI ROMA

VISTA la Legge 7 agosto 1990, numero 241, e successive modifiche ed integrazioni, che contiene “**Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi**”, ed, in particolare gli articoli 4, 5 e 6;

VISTA la Legge 23 dicembre 1999, numero 488, e successive modifiche ed integrazioni, che contiene le “**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria per l’anno 2000)**” ed, in particolare, l’articolo 26;

VISTA la Legge 30 dicembre 2018, numero 145, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana lunedì 31 dicembre 2018, che contiene “**Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021**”, in particolare l’Art. 1 comma 130, che modifica l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come segue:

- “*per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale di committenza regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure*”;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, numero 160, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana lunedì 30 dicembre 2019, che contiene “**Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022**”;

VISTA la Legge del 30 dicembre 2020, numero 178, pubblicata nella, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del mercoledì 30 dicembre 2020 che contiene “**Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023**”;

VISTA la Legge del 30 dicembre 2021, n. 234, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 31 dicembre 2021 che contiene “**Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024**”;

VISTA la Legge 23 dicembre 2000, numero 388, che contiene le “**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria per l’anno 2001)**”, e, in particolare, l’articolo 58 e s.m.i.;

VISTA la Legge 31 dicembre 2009, numero 196 “**Legge di contabilità e finanza pubblica**” ed, in particolare, l’articolo 2 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modificazioni ed integrazioni, che contiene “**Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche**” ed, in particolare, gli articoli 1, 2, 4, 16 e 17;

VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, numero 138, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 19 giugno 2003, numero 140, che disciplina il “**Riordino dell’Istituto Nazionale di Astrofisica**”, come modificato e integrato dallo “**Allegato 2**” del Decreto Legislativo 21 gennaio 2004, numero 38, che, tra l’altro, istituisce, ai sensi dell’articolo 1 della Legge 6 luglio 2002, n. 137, lo “**Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica**”;

VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, numero 213, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 1° febbraio 2010, numero 25, che disciplina il “**Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell’articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, numero 165**”;

VISTO il Decreto Legislativo 31 maggio 2011, numero 91, e successive modifiche ed integrazioni, che contiene alcune “**Disposizioni in materia di adeguamento e di armonizzazione dei sistemi contabili, in attuazione dell’articolo 2 della Legge 31 dicembre 2009, numero 196**”;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, Codice dei contratti pubblici, Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016, limitatamente alle disposizioni normative non abrogate a seguito della entrata in vigore del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50;

VISTA la legge 21 giugno 2022, n. 78 “Delega al Governo in materia di contratti pubblici”;

VISTO il **Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36** “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante “delega al Governo in materia di contratti pubblici”, Gazzetta Ufficiale n. 77 del 31 marzo 2023, e in particolare il comma 2 dell’art. 229 secondo cui “*Le disposizioni del codice, con i relativi allegati, acquistano efficacia il 1° luglio 2023*” e in particolare i seguenti articoli:

- **Articolo 14 comma 3:** “*Le soglie di cui al presente articolo sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea*”.
- **Articolo 14 comma 4:** “*Il calcolo dell’importo stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull’importo totale pagabile, al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), valutato dalla stazione appaltante. Il calcolo tiene conto dell’importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando la stazione appaltante prevede premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo dell’importo stimato dell’appalto*”;

RILEVATO che l’**art. 50 del D.lgs. 36/2023, con riferimento all’affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 14** dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità:

- a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- b) **affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;**
- c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;
- d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 14, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro;
- e) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 14.

ACCERTATO che fino al 31 dicembre 2023 è previsto un **periodo transitorio** che prevede la **proroga** di alcune disposizioni previste dal **D.lgs. 50/2016** e dai **Decreti Semplificazioni, Decreto Legge 76/2020** e **Semplificazioni Bis dl 77/2021**. *Inoltre*, continuano ad essere in vigore e ad applicarsi alcune delle disposizioni previste dal **decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50**, quali:

- **Articolo 70 – Avvisi di preformazione; Articolo 72 – Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi; Articolo 73 – Pubblicazione a livello nazionale; Articolo 127, comma 2 – Pubblicità e avviso periodico indicativo; Articolo 129, comma 4 – Bandi di gara e avvisi relativi agli appalti aggiudicati;**
- il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato in attuazione dell'articolo 73, comma 4 del medesimo codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016 e recante “Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara”. Continuano a trovare attuazione le norme in materia di **pubblicazioni sulla piattaforma del Servizio contratti pubblici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**, realizzata in collaborazione con le regioni e province autonome di cui all'Allegato B del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi degli articoli 66, 122 e 124 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163;
- **Sempre fino al 31 dicembre 2023 continuano ad applicarsi**, i seguenti articoli del codice dei contratti pubblici di cui al **decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50**: Art. 21, comma 7; Art. 29; Art. 40; Art. 41 comma 2-bis; Art. 44; Art. 52; Art. 53; Art. 58; Art. 74; Art. 81; Art. 85; Art. 105, comma 7; Art. 111, comma 2-bis; Art. 213, commi 8, 9 e 10; Art. 214, comma 6;

VISTO il Decreto Legge 7 maggio 2012, numero 52, che contiene “**Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica**”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 luglio 2012, numero 94, ed, in particolare, l'articolo 7, che ha modificato l'articolo 1, commi 449 e 450, della Legge del 27 dicembre 2006, numero 296, prevedendo, tra l'altro, che:

- nel rispetto del “...sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della Legge 23 dicembre 1999, numero 488, e successive modificazioni, e 58 della Legge 23 dicembre 2000, numero 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al Decreto Legislativo 30 luglio 1999, numero 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni Quadro...”;
- le “...amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e di assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al “Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione” di cui all'articolo 328, comma 1, del Regolamento emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, numero 207...”;
- fermi restando “...gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al “Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione” ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure...”;

VISTO il Decreto Legge 6 luglio 2011, numero 98, che contiene “**Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria**”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, numero 111, ed, in particolare, l'articolo 11, che disciplina gli “**Interventi per la razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di**

beni e servizi della Pubblica Amministrazione”, e che dispone, tra l’altro, che, qualora “...non si ricorra alle convenzioni di cui all’articolo 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, numero 296, gli atti e i contratti posti in essere in violazioni delle disposizioni sui parametri contenuti nell’articolo 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, numero 488, sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale...”;

VISTO il Decreto Legge 6 luglio 2012, numero 95, che contiene “**Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini**”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, numero 135, ed, in particolare, l’articolo 1, il quale, tra l’altro, ribadisce che: “...i contratti stipulati in violazione dell’articolo 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, numero 488, ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla “**Consip Società per Azioni**” sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto. Le centrali di acquisto regionali, pur tenendo conto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., non sono soggette all’applicazione dell’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. La disposizione del primo periodo del presente comma non si applica alle Amministrazioni dello Stato quando il contratto sia stato stipulato ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., ed a condizione che tra l’amministrazione interessata e l’impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza” e s.m.i.;

VISTO l’art. 4 del D.L. 29 ottobre 2019 n. 126, convertito con modificazioni dalla Legge 20 dicembre 2019, n. 159, che sostituisce l’art. 4 secondo cui: “(semplificazione in materia di acquisti funzionali alle attività di ricerca) Non si applicano alle università statali, agli enti pubblici di ricerca e alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, per l’acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all’attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione”, le disposizioni di cui all’art. 1, commi 449, 450 e 452, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di ricorso alle convenzioni-quadro e al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni e di utilizzo della rete telematica;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, numero 97, con il quale è stato emanato il “**Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla Legge 20 marzo 1975, n. 70**” e, in particolare, gli articoli 30, 31 e 32;

VISTA la *Delibera n. 19 del 13 luglio 2001 del Consiglio Direttivo dell’INAF con la quale è stato costituito l’Osservatorio Astronomico di Roma come Struttura di ricerca a tempo indeterminato* dello stesso Istituto, *priva di personalità giuridica, ma dotata di autonomia scientifica, amministrativa e contabile*, e se ne è stabilita la sede legale nel Comune di Monte Porzio Catone, provincia di Roma, Via Frascati n. 33;

VISTO il Decreto del Presidente **Prof. Nicolò D’Amico** dello “**Istituto nazionale di Astrofisica**” numero 3/2018 del 16 gennaio 2018 con il quale il **Dott. Lucio Angelo Antonelli** è stato nominato **Direttore** dello “**Osservatorio Astronomico di Roma**”, con effetto dal 16 febbraio 2018, e per la durata di tre anni;

VISTO il Decreto n. 9 del 15 febbraio 2021 del Presidente **Prof. Marco Tavani** dello “**Istituto Nazionale di Astrofisica**”, nonché la determinazione n. 21 di pari data, a firma del Direttore Generale **Dott. Gaetano Telesio** del medesimo istituto, con la quale è stato conferito al **Dott. Lucio Angelo Antonelli** l’incarico di **Direttore** dello “**Osservatorio Astronomico di Roma**”, per la durata di ulteriori tre anni;

VISTO il “**Regolamento sulla amministrazione, sulla contabilità e sulla attività contrattuale dell’Istituto Nazionale di Astrofisica**”, adottato ai sensi dell’articolo 18, commi 1 e 3, del Decreto Legislativo 4 Giugno 2003, numero 138, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 2 dicembre 2004, numero 3, e pubblicato nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 23 dicembre 2004, numero 300, ed, in particolare, gli articoli 16, 41, 43, 45, 51, 52 e 53;

VISTA la deliberazione del 2 luglio 2009, numero 46, con la quale il Consiglio di Amministrazione dello “Istituto Nazionale di Astrofisica” ha modificato l’articolo 14 del predetto Regolamento;

VISTO il “Disciplinare di Organizzazione e Funzionamento dell’Istituto Nazionale di Astrofisica”, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 21 giugno 2012, numero 44, e modificato dal medesimo Organo con deliberazioni del 19 dicembre 2013, numero 84, del 19 febbraio 2014, numero 7, del 16 dicembre 2015, numero 28, e del 19 ottobre 2016, n. 107;

VISTO lo Statuto dello “Istituto Nazionale di Astrofisica”, approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 25 maggio 2018, numero 42 ed entrato in vigore dal 24 settembre 2018;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”, ed in particolare:

- i commi 1 e 2 dell’articolo 15 “**(Responsabile unico del progetto (RUP))**” i quali stabiliscono che “1. Nel primo atto di avvio dell’intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell’interesse proprio o di altre amministrazioni **un responsabile unico del progetto (RUP)** per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l’esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice” e che “2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano il RUP tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante o dell’ente concedente, preferibilmente in servizio presso l’unità organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso dei requisiti di cui all’allegato I.2 e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell’inquadramento contrattuale e delle relative mansioni”;
- l’articolo 114 “**Direzione dei lavori e dell’esecuzione dei contratti**” il quale ai commi 1 e 2 stabilisce:
 - **comma 1:** “...Il RUP, nella fase dell’esecuzione, si avvale del direttore dell’esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l’esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché del collaudatore oppure della commissione di collaudo o del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.”;
 - **comma 2:** “Per la direzione e il controllo dell’esecuzione dei contratti relativi a lavori le stazioni appaltanti nominano, prima dell’avvio della procedura per l’affidamento, su proposta del RUP, un direttore dei lavori che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell’intervento, da un ufficio di direzione dei lavori, costituito da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere, ed eventualmente dalle figure previste nell’allegato I.9”;
- l’articolo 45 “**incentivi per funzioni tecniche**” secondo cui:
 - **comma 2:** “Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell’allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in **misura non superiore al 2 per cento dell’importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento**. Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell’esecuzione. È fatta salva, ai fini dell’esclusione dall’obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti”;
 - **Comma 3:** “L’80 per cento delle risorse di cui al comma 2, è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione. I criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti



dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice”;

- **Comma 4 primo periodo:** “L’incentivo di cui al comma 3 è corrisposto dal dirigente, dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal dipendente”;
- **Comma 5:** “Il 20 per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 2, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato delle quote parti dell’incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell’attestazione del dirigente, oppure non corrisposto per le ragioni di cui al comma 4, secondo periodo, è destinato ai fini di cui ai commi 6 e 7”;

- l’allegato I.10 “Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure”

VISTO l’allegato 1 al “Regolamento recante norme per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche al personale non dirigenziale dello “Istituto Nazionale di Astrofisica” (Articolo 113 del d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm. e ii.), riportante le percentuali di attribuzione degli incentivi ai dipendenti in funzione del ruolo svolto nell’ambito della singola procedura;

VISTO il D.M. 49/2018, Regolamento recante: “Linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore dei lavori e del Direttore dell’esecuzione”;

VISTO il Decreto legislativo “9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” il quale stabilisce che:

- ai sensi dell’articolo 64, comma 1, punto c): “Il datore di lavoro provvede affinché... i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori”;
- ai sensi dell’articolo 86, comma 1 “**Verifiche e controlli**”: “Fermo restando le disposizioni del d.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462, in materia di verifiche periodiche, il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza”;

VISTO il Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 “**Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici**”;

VISTO il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 17 “Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori”;

CONSIDERATO necessario, in quanto previsto *ex lege*, procedere al rinnovo del “**Servizio di manutenzione ordinaria biennale dei Sistemi di controllo Accessi installati presso l’Ingresso Principale per gli anni 2023-2025 e sostituzione di alcuni apparati esistenti presso la sede di Monte Porzio Catone dell’INAF Osservatorio Astronomico di Roma**” e il gruppo “**SSDC**” dell’**OAR** situato presso la sede dell’**Agenzia Spaziale Italiana**” di Roma Tor Vergata, CPV 50532000-3 - Servizi di riparazione e manutenzione di macchinari elettrici, apparecchiature e attrezzature connesse;

ACCERTATA la possibilità di poter procedere all’acquisizione di quanto in oggetto indicato mediante “**trattativa diretta**” sul “**Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione –MEPA**”, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo numero 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm. ii;

VISTA la richiesta di spesa motivata del 13/10/2023, presentata a firma del **Dott. Francesco Massaro**, dipendente in servizio presso lo “Osservatorio Astronomico di Roma” per “**l’affidamento alla ditta Minerva**”

Engineering S.r.l. del servizio manutenzione ordinaria biennale dei Sistemi di controllo Accessi e rilevamento presenze e dei sistemi di apertura automatica installati presso la sede di Monte Porzio Catone dell'INAF Osservatorio Astronomico di Roma e presso l'SSDC situato nella sede di Tor Vergata dell'Agenzia Spaziale Italiana";

INDIVIDUATA la ditta **Minerva Engineering S.r.l.**, con sede legale in Roma, Viale Umberto Tupini n.103, 00144 Roma (RM) PEC: minervaengineering srl@legalmail.it, Codice fiscale e Partita IVA **14894471003**, tra le imprese presenti sul MEPA che possono offrire il servizio in oggetto indicato in quanto iscritta nella categoria **“Videosorveglianza, controllo accessi e antintrusione”** del bando **“servizi”** dello strumento **“MEPA”** e abilitata alla lettera a) dell'art. 1 comma 2 del D.M. 37/2008 **“Impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;**

ACCERTATO che il fornitore in questione è stato consultato per altri affidamenti ed ha beneficiato di contratti di appalto per il settore merceologico di interesse nei tre anni precedenti;

CONSIDERATO tuttavia che:

- Le attività effettuate in precedenza sono state eseguite correttamente, con un livello qualitativo elevato e si sono concluse nei tempi previsti con ampia soddisfazione dell'OAR;
- Che la ditta ha già realizzato nel periodo pandemico presso l'OAR i nuovi impianti di Controllo accessi, rilevamento presenze e degli accessi carrabili (sbarra carraia, apertura automatica del cancello, tornello accesso pedonale, sistema di controllo della temperatura, software di gestione, rete LAN ecc), tutti integrati in un unico sistema e che quindi, trattandosi di un ampliamento e adeguamento di un impianto esistente con una notevole componente tecnologica specializzata, si ritiene opportuno, per questioni di omogeneità impiantistica, affidare i lavori e il servizio di manutenzione alla stessa ditta la quale è in grado di garantire la piena funzionalità e integrazione dei nuovi sistemi e la migliore assistenza tecnica possibile;

ACCERTATO il possesso dei requisiti minimi della ditta **“Minerva Engineering S.r.l.”** tramite le verifiche di regolarità richiesta *ex lege* nell'ambito delle procedure ad evidenza pubblica e in particolare mediante l'acquisizione del DURC, del Certificato della Camera di Commercio e delle Annotazioni riservate dell'ANAC dai quali risulta la regolarità contributiva e assicurativa, l'assenza di annotazioni, l'assenza di procedure concorsuali in corso o pregresse a carico dell'operatore economico in questione;

VISTI i preventivi economici n° 041SB23R1PA del 12 Aprile 2023 e n. 047SB23R1PA del 28 aprile 2023 presentati dalla ditta MINERVA ENGINEERING S.r.l.;

VERIFICATA la congruità dell'offerta, effettuata mediante una comparazione analitica dei prezzi di mercato, di quelli riportati sul più recente **“Listino Prezzi”** della Regione Lazio nonché su quello della DEI nella sezione riservata agli **“Impianti elettrici”** e desunti dai prezzi di mercato ricavati sui siti internet del settore;

CONSIDERATO che all'importo previsto per il servizio andranno sommati **Euro 200,00 IVA esclusa** per **“Oneri per la sicurezza”** di cui all'art. 26 del D.Lgs 81/2008;

ACCERTATO che l'importo da impegnare risulta essere non superiore ad **Euro 17.940,73** ripartiti secondo il seguente **quadro economico**:

A. **SOMME A BASE D'APPALTO** che comprendono gli importi relativi alle seguenti voci:
a. **Servizi**, comprendente

- 1) Manutenzione ordinaria biennale dei Sistemi di controllo accessi e rilevamento presenze € 14.271,56
- 2) Oneri per la sicurezza € 200,00

Totale della voce A Euro 14.471,56

B. SOMME A DISPOSIZIONE della stazione appaltante che comprendono:

3) Incentivi per funzioni tecniche art. 45 D.Lgs 36/2023	Euro 285,43
4) Somme a disposizione per Oneri fiscali (IVA 22%) calcolata su voci 1 e 2	Euro 3.183,74
Totale della voce B	Euro 3.469,17
TOTALE COMPLESSIVO	Euro 17.940,73

VISTO il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 11 del D.Lgs 36/2023 il quale stabilisce che “...In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni viene operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.”;

CONSIDERATO che il contratto di manutenzione dovrà avere una **durata massima di 24 mesi** decorrenti dalla data del verbale di inizio dell'esecuzione contrattuale, oltre ad eventuali “*proroghe tecniche*” ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. e che il pagamento avverrà nel seguente modo:

- 1) **Euro 7.207,36 IVA esclusa** a conclusione delle riparazioni dei sistemi di controllo accessi e rilevamento presenze presso l'SSDC e l'edificio principale alla quale dovrà essere applicata una trattenuta dello 0,5% a sensi del secondo periodo del comma 6 dell'articolo 11 del D.Lgs 36/2023;
- 2) **Euro 7.320,00 IVA esclusa** per il servizio di manutenzione ordinaria biennale dei Sistemi di controllo accessi e rilevamento presenze da ripartire in **quattro rate semestrali di ugual valore** a ognuna delle quali dovrà essere applicata una trattenuta dello 0,5% a sensi del secondo periodo del comma 6 dell'articolo 11 del D.Lgs 36/2023;

VISTE le norme previste in merito alla direzione dei lavori e dell'esecuzione del contratto e individuato, su proposta del Responsabile del Settore III dell'INAF-OAR Dott. Francesco Massaro, il **Ing. Florin Vasile Goia** che assumerà l'incarico di “**Direttore per l'Esecuzione del Contratto**” per il controllo, la contabilità e il collaudo delle attività oggetto della presente determina;

VISTA la deliberazione del 29 dicembre 2022, numero 127, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Bilancio Annuale di Previsione dello “**Istituto Nazionale di Astrofisica**” per l'Esercizio Finanziario 2023;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria nel pertinente capitolo di spesa,

DETERMINA

Articolo 1. Di incaricare il **Dott. Francesco Massaro**, responsabile del “*Settore III - Servizi Tecnici e generali*” dello “**Osservatorio Astronomico di Roma**” quale “**Responsabile Unico di Progetto**” ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs 36/2023, il quale possiede i titoli e le competenze necessarie a svolgere tale ruolo in merito a quanto in oggetto;

Articolo 2. Di incaricare l'**Ingegnere Florin Vasile Goia**, Collaboratore tecnico degli Enti di Ricerca, in servizio presso lo “**Osservatorio Astronomico di Roma**”, quale “**Direttore per l'esecuzione del contratto**” ai sensi dell'articolo 114 del D.Lgs 36/2023, che provvederà al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento in conformità al progetto e al contratto secondo le modalità indicate nel capitolato speciale d'appalto e nell'allegato II.14 e all'emissione del “**Certificato di regolare esecuzione**” ai sensi del comma 7 dell'articolo 50 del Codice dei Contratti.

Articolo 3. Di procedere mediante **trattativa diretta** tramite il sistema del “**Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – MEPA**” nei confronti della ditta **Minerva Engineering S.r.l.**, con sede legale

in Roma, Viale Umberto Tupini n. 103, C.A.P. 00144 Roma (RM) Cod. fiscale e Partita IVA **14894471003**, al fine di provvedere alla richiesta di quanto in oggetto ai sensi dell'art. 50, c.1, lettera b) del D.Lgs 36/2023.

Articolo 4. Di stabilire che il contratto avrà una durata di **24 mesi**, salvo eventuali “*proroghe tecniche*” ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. 36/2023 e che il pagamento avverrà in **4 (quattro) rate** di cui la prima di **Euro 7.207,36 IVA esclusa** da pagare a conclusione della riparazioni dei sistemi di controllo accessi e rilevamento presenze presso l'SSDC e l'OAR e il rimanente importo da pagare con cadenza semestrale con cifre di uguale importo; dette somme saranno corrisposte a seguito del ricevimento della fattura elettronica riportante, oltre al numero della RDO, i dati essenziali CIG e CUP, ed avverrà entro il termine di 30 giorni tramite bonifico bancario su conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, previo rilascio del “*Certificato di Regolare esecuzione*” da parte del “*Direttore dell'esecuzione del contratto*”; ad ogni rata dovrà essere operata una **trattenuta dello 0,5%** sull'importo netto progressivo delle prestazioni ai sensi del comma 6 dell'art. 11 del D.Lgs 36/2023;

Articolo 5. Al personale dipendente dell'INAF-OAR che nell'ambito del presente appalto avrà svolto “*funzioni tecniche*”, verrà corrisposto l'**incentivo** di cui all'**articolo 45 del D.Lgs 36/2023**, i cui importi verranno attribuiti secondo le modalità indicate ai commi 3, 4 e 5 del predetto articolo e ripartiti secondo le percentuali indicate nell'allegato 1 del “*Regolamento recante norme per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche al personale non dirigenziale dello “Istituto Nazionale di Astrofisica”*” i quali comprenderanno anche gli oneri previdenziali e assistenziali che saranno a carico dell'INAF-OAR e il cui importo totale ammonta ad **Euro 285,43** da ripartire con le seguenti modalità:

- **Responsabile del progetto: Euro 121,02**
- **Direttore dei lavori e collaudo con CRE: Euro 85,63**
- **Risorse di cui al comma 5 Articolo 45 del D. Lgs 36/2023: Euro 78,78**

Articolo 6. Per le finalità di cui all'articolo 2 della presente Determina, è autorizzato l'impegno di spesa il cui importo presunto ammonta ad **Euro 17.940,73 comprensivo dell'Imposta sul Valore Aggiunto e dell'incentivo tecnico di Euro 285,43 comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali**, che graverà sul “*Centro di Responsabilità Amministrativa*” **1.06 “Osservatorio di Roma”, “Codice Funzione Obiettivo”1.06.01 “Funzionamento”, “Capitolo” 1.03.02.09.004 “Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari”**, che sarà ripartita negli esercizi contabili **2023,2024, 2025**, come di seguito indicato, salvo variazioni al Piano dei Conti del bilancio di previsione di ogni annualità:

- **Esercizio contabile 2023: Euro 8.792,98 IVA inclusa;**
- **Esercizio contabile 2024: Euro 5.908,22 IVA inclusa;**
- **Esercizio contabile 2025: Euro 2.954,10 IVA inclusa.**

IL DIRETTORE
Dott. Lucio Angelo Antonelli

Estensore: Dott. Francesco Massaro
Revisore: Dr.ssa Maria Angela Muscolino